



Sentenza n. 216/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del **13 dicembre 2022** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23249** del registro di segreteria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Ca-

tanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, pec: calabria.procura@corteconticert.it;

attrice

CONTRO

OMISSIS,

nato ad *Omissis (omissis)* il *omissis* (C.F. *omissis*), e domiciliato in *omissis*

(*omissis*), via *omissis* n. *omissis*, nella sua qualità di titolare ed unico proprie-

tario dell'omonima *OMISSIS*, con domicilio fiscale in *omissis (omissis)*, via

omissis n. *omissis* e luogo di esercizio in *Omissis (omissis)*, via *omissis* n.

omissis - P.I.: *omissis*

convenuto-contumace

avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, in favore dell'Agencia

Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) derivante da condotta di richiesta di aiuti indebiti;

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.

Udito, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2022, il Pubblico Ministero Dott.ssa Maria CIANI, che insisteva per l'accoglimento della domanda come da verbale di udienza; nella medesima udienza, nessuno comparso per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 23.6.2022, la Procura regionale conveniva dinanzi a questa Sezione giurisdizionale *OMISSIS*, in epigrafe generalizzato, chiedendone la condanna al pagamento di **euro 74.999,04**, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in favore di ARCEA, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

1.1 In punto di **fatto**, la citazione riferiva quanto segue.

1.1.1. A seguito di **notizia di danno** trasmessa dalla Guardia di Finanza, Compagnia di *omissis*, con nota n. 0007779 del 03/11/2020 su autorizzazione del P.M. penale (Produzione del P.M., Doc.1, All.1) emergeva l'indebita dazione di fondi Feaga a favore della ditta individuale di *OMISSIS* (con domicilio fiscale in *omissis*, alla via *omissis* n. *omissis* e luogo di esercizio in *Omissis*, via *omissis* n. *omissis* - P.I.: *omissis*), aiuti non spettanti in relazione al divieto di provvidenze pubbliche per attività imprenditoriali sancito dall'art. 67 Codice delle Leggi Antimafia (d.lgs. n. 159/2011), in relazione all'art. 51-bis c.p.p., per i motivi che seguono, emergenti dalla cospicua documentazione trasmessa.

1.1.2. A quanto risultato da appositi accertamenti della Guardia di Finanza, con *sentenza della Corte di Appello di Omissis n. omissis del omissis, irrevocabile il 16.10.2000* (Produzione del P.M., Doc. 7, sentenza citata, e Doc. 2 all.1, certificato del casellario giudiziale in data 11/07/2020), il convenuto *OMISSIS* era stato condannato per il reato di “Associazione di tipo mafioso art. 416 bis, 1,2,3,4,5 e 6 C.P.” con ovvero uno dei delitti previsti dall’art.51-bis c.p.p. cui rinvia il prefato articolo 67 D.Lgs. 159/2011 ai fini del divieto di provvidenze pubbliche.

1.1.3. Nonostante questa condanna, il convenuto presentava al CAA *omissis* una serie di *domande di ammissione a contribuzione pubblica*, inserite nel “fascicolo aziendale” di quest’ultimo (valido ai fini degli aiuti agricoli), in specie domande uniche di pagamento di aiuti comunitari all’agricoltura a carico del FEAGA (d’ora in avanti “DUP”) *in violazione delle disposizioni predette sui requisiti soggettivi* previsti per il beneficiario dalle norme comunitarie e nazionali; e grazie a questa condotta, ed al silenzio antidoverosamente serbato sulle condanne penali subite, induceva l’ARCEA e l’AGEA ad erogare contributi non dovuti per le campagne agricole dal 2008 al 2020.

In particolare, grazie agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza con lettura del SIAN presso l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) con sede in Roma e l’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) con sede in Catanzaro venivano acquisiti i seguenti documenti (Doc. 2 e Doc. 17 della Produzione del P.M.), comprovanti le condotte ed il danno in contestazione, in specie:

a) le Domande Uniche di Pagamento presentate a firma di *OMISSIS* per le campagne dal 2008 al 2020;

b) le schede di validazione estratte dal Fascicolo Aziendale del produttore;

c) le schermate dei pagamenti nelle quali risulta l'importo erogato, la data di accredito e l'iban sul quale è avvenuto l'accredito.

I finanziamenti indebiti percepiti da *OMISSIS* (al netto dei recuperi effettuati)

sono riepilogati nel seguente prospetto distinti per campagna (annualità) e per luogo e data di riscossione:

Estremi domanda unica		O.P.R.	Istituto di credito	Estremi pagamento	
di pagamento				(Dati SIAN)	
numero	data			Data	Importo netto
80807632320	15.05.2008	AGEA	Banca Antonveneta	26.02.2009	9.332,99
-2008			<i>Omissis</i>		
90811781088	15.05.2009	AGEA	Banca Antonveneta	22.10.2009	6.294,07
-2009			<i>Omissis</i>	15.12.2009	2.623,72
810452573	07.05.2010	ARCEA	Banca Antonveneta	22.10.2010	4,144,10
-2010			<i>Omissis</i>	06.06.2011	4.409,00
10807204762	01.05.2011	ARCEA	Banca Antonveneta —	14.06.2012	8.825,95
(2011)			<i>Omissis</i>		
20807610355	15.05.2012	ARCEA	Banca Antonveneta	08.11.2012	4.857,40
-2012			<i>Omissis</i>	25.01.2013	4.385,92
30809770982	17.05.2013	ARCEA	Banca Antonveneta —	04.07.2014	8.883,92
2013			<i>Omissis</i>		
40809062306	21.05.2014	ARCEA	Banca Popolare di	29.12.2014	4.196,79
-2014			Bergamo Spa -	04.03.2016	4.259,72

			<i>omissis (omissis)</i>	21.10.2015	145,91
50267879661	15.05.2015	ARCEA	Banca Popolare di	04.12.2018	4.053,44
-2015			Bergamo Spa -	17.10.2019	29,59
			<i>omissis (omissis)</i>		
60261884096	15.05.2016	ARCEA	Banca Popolare di	26.04.2019	3.609,63
-2016			Bergamo Spa -	17.10.2019	23,19
			<i>omissis (omissis)</i>		
70265640915	18.06.2017	ARCEA	Banca Popolare di	02.08.2018	3.049,85
2017			Bergamo Spa -	17.10.2018	14,78
			<i>omissis (omissis)</i>		
80268086644	22.05.2018	ARCEA	=	=	=
2018					
90265912858	06.07.2019	ARCEA	Banca Popolare di	06.11.2019	1.348,72
2019			Bergamo Spa -	27.12.2019	443,15
			<i>omissis (omissis)</i>	30.06.2020	67,2
593342843	15.06.2020	ARCEA	=	=	=
TOTALI					70.854,94

All'esito di quest'indagine, in data 22/09/2020 la Guardia di finanza inoltrava apposita **comunicazione di notizia di reato** ai sensi dell'art. 347 C.P.P. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Omissis* per violazione dell'art. 640-bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, p.p. n. *omissis* R.G.N,R.), ottenendo in data 22.10.2020, il nulla-osta del Sostituto Procuratore incaricato ad inoltrare apposita *notitia damni* alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

1.1.4. Sulla scorta di queste risultanze, la Procura chiedeva la **condanna** del

convenuto al pagamento della somma di **euro 74.999,04**, incrementata di rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni, nonché, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, di interessi legali.

1.2. In **diritto**, la citazione affermava la responsabilità amministrativa del *Omissis* per i seguenti motivi.

1.2.1. Anzitutto, per pacifica giurisprudenza sussisteva la pacifica **giurisdizione contabile** della Corte dei conti nella materia (ex plurimis Cass. civ. Sez. Un. ord. n. 4511/2006), trattandosi di percezione/utilizzazione di contributi pubblici a finalità vincolata, che radicava di un **rapporto di servizio tra percipiente e pubblica amministrazione**.

1.2.2. Sussisteva altresì un **ingiusto danno erariale da erogazione di contributi agricoli indebiti**, corrisposti al *Omissis* in mancanza dei requisiti soggettivi per ottenere finanziamenti pubblici (grazie alle predette DUP prodotte nell'arco temporale dall'anno 2008 all'anno 2020) ai sensi dell'art.10 e succ. modd. della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e dell'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, e succ. modd., che fanno *divieto di ottenere contributi o finanziamenti alle persone condannate per i delitti di cui all'art.51-bis c.p.p.* (tra cui il delitto ex 416-bis, per il quale il convenuto era stato condannato dalla Corte di appello di *Omissis* con sentenza irrevocabile fin dal 2000, come precisato).

Inoltre, la condotta del convenuto (oltre determinando un ingiusto profitto per il *Omissis*), aveva arrecato un *pregiudizio alla funzione sociale* che i fondi comunitari e nazionali perseguono, oltre che la lesione ai *principi di buona amministrazione* volti alla realizzazione dell'interesse pubblico.

1.2.3. Tale danno era **causalmente** ricondotto alla **condotta antiggiuridica** del

Omissis, che, pur essendo ben consapevole della sua condizione di condannato per associazione mafiosa di stampo mafioso (non potendo ignorare il divieto in parola), avrebbe dovuto astenersi dal presentare domanda o comunque rendere edotto l'ente erogatore dell'esistenza della sentenza di condanna, laddove (come sopra precisato) non solo aveva violato tali obblighi, ma aveva anche dichiarato nelle DUP presentate (con dichiarazione ex D.P.R. n.445/2000) sia *“di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda”* sia *“..... di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza do tutori e che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136)”*.

La prima dichiarazione risulta contenuta in tutte le DUP; viceversa, sembra che la seconda dichiarazione sia contenuta (peraltro riferita non al D.Lgs. 159/2011 ma all'art.10 L. 575/1965) solo nella domanda del 2008 (cfr. produzione del P.M., Doc. 2).

1.2.4. Infine, secondo la Procura il comportamento del *Omissis* appariva chiaramente connotato dal *dolo*, inteso come *volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici di derivazione comunitaria*, tra cui, *in primis*, quello di una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio.

Infatti, il convenuto:

- da un lato, aveva presentato delle domande nonostante la mancanza dei requisiti soggettivi, in violazione del divieto di ottenere contribuzioni;

- dall'altro, in violazione dell'obbligo di rivelare circostanze ostative al contributo, aveva sottoscritto il fascicolo aziendale (che costituisce il documento cartaceo o digitale preposto alla condivisione e alla raccolta delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda) e la scheda di validazione (che indica l'elenco dei documenti che compongono tale fascicolo ed attesta l'aggiornamento dei dati e la loro piena corrispondenza alla situazione aziendale) senza però rivelare in alcun modo l'esistenza della sentenza di condanna penale predetta.

Tale condotta – secondo il P.M. – risultava artificiosamente preordinata a trarre dolosamente in errore la P.A., la quale – se avesse saputo dell'esistenza della circostanza ostativa alla percezione dell'aiuto – non avrebbe erogato i fondi pubblici (tanto è vero che era stata anche presentata una denuncia alla Procura della Repubblica per falso e truffa aggravata).

1.2.5. Inoltre, il Pubblico Ministero affermava che nella fattispecie ricorreva non solo una condotta dolosa, intenzionalmente volta a perseguire contributi indebiti, ma anche una condotta di *occultamento doloso* che solo l'indagine di polizia giudiziaria aveva disvelato.

1.2.6. Solo in via subordinata, questa Procura affermava sussistere quanto meno la *colpa grave*, intesa come macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri.

2. Fissata con apposito **decreto presidenziale** l'udienza del 13.12.2022 per la discussione della causa, e nominato il relatore, si procedeva alla

notificazione della citazione e della fissazione d'udienza al convenuto, che tuttavia non si costituiva.

3. Nella pubblica **udienza del 13 dicembre 2022**, non comparso il convenuto e sentito il Pubblico Ministero che concludeva come in epigrafe, la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va anzitutto dichiarata la **contumacia** del convenuto, attesa la ritualità della notificazione a lui effettuata dell'atto introduttivo del giudizio.

Allo stato degli atti la residenza anagrafica non è nota, in quanto il *Omissis* risulta emigrato da *Omissis* a *Omissis* il 26.9.2012 e non è "all'attualità" iscritto all'anagrafe di *Omissis* (certificato del Comune di *Omissis* in data 2.2.2022: cfr. Produzione P.M: allegato n.1 al doc. 11), e risulta cancellato dall'anagrafe del Comune di *Omissis* (ultimo comune di residenza anagrafica) fin dal 4.12.2014 (cfr. PEC del Comune medesimo in data 18.1.2022: Produzione P.M., doc. 12). Pertanto, la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza è stata così effettuata:

a) ad *Omissis (omissis)*, in Via *omissis* n. *omissis* (indirizzo risultante da altra sentenza di condanna della Corte di appello di *omissis*: Produzione del P.M., doc. 9), dove la notifica non è andata a buon fine in quanto il convenuto era emigrato a *Omissis* (nella via abitava il padre);

b) a *Omissis*, in via *omissis* n. *omissis* (domicilio risultante dalle domande uniche di pagamento, oltre precisate), la notifica non è andata a buon fine perché irreperibile;

c) a *Omissis*, in Via *omissis* n. *omissis*, ai sensi dell'art.140 c.g.c., con deposito in casa comunale, con affissione di avviso di deposito sulla porta e

spedizione di avviso di deposito con raccomandata AR spedita il 29.7.2022

(la relata di notificazione è stata depositata nel fascicolo di causa il 9.9.2022),

avviso restituito con timbro “al mittente per compiuta giacenza”, insieme

all’avviso di ricevimento della raccomandata, senza annotazioni (come da bu-

sta e avviso di ricevimento depositati nel fascicolo di causa il 15.9.2022).

Tale notifica deve ritenersi rituale.

Infatti, non essendo nota la attuale residenza anagrafica e non avendo il con-

venuto eletto domicilio in fase preprocessuale (art. 88 comma 5 c.g.c.), e non

essendo stato reperito il convenuto nella sede della ditta indicata nelle do-

mande uniche di pagamento (da ultimo, nel 2016-2020 in *Omissis*, Via *omissis*

n. *omissis*), deve ritenersi legittima la notificazione effettuata presso la dimora

o il domicilio ai sensi ai sensi dell’art. 42 c.g.c. e dell’ultimo comma

dell’art.139 c.p.c., ovvero (in caso di irreperibilità o incapacità o rifiuto, in tali

luoghi, di persona legittimata a ricevere l’atto) ai sensi dell’art.140 c.p.c., così

come è avvenuto nel caso in esame.

In particolare, atteso che il domicilio del convenuto risulta essere in *Omissis*

alla Via *omissis* n. *omissis* insieme alla moglie *Omissis*, con indicazione sul

citofono di questa abitazione “*omissis*” (cfr. nota della Guardia di finanza del

4.2.2022: Produzione del P.M. doc. 11), correttamente l’Ufficiale giudiziario

ha effettuato la notificazione presso tale indirizzo e, non avendo reperito un

soggetto legittimato alla ricezione dell’atto, ha provveduto ai sensi dell’art.

140 c.p.c., effettuando tutti gli adempimenti previsti da tale disposizione in

data 29.7.2022 (vedi sopra, lett.c); e risultano decorsi più di 90 giorni liberi

tra la data dell’udienza (13.12.2022) e i dieci giorni successivi alla spedizione

della raccomandata (come richiesto da Corte cost. n. 3/2010).

Pertanto, la notifica è rituale; ed il *Omissis*, non essendosi costituito né comparso all'udienza, va dichiarato contumace.

5. Nel **merito**, la domanda attorea è fondata e va parzialmente accolta, per i motivi che seguono.

6. Sussiste anzitutto un **danno erariale**, corrispondente ai contributi all'agricoltura in favore del *Omissis*, corrisposti sulla base delle domande uniche di pagamento dal 2008 al 2020 e dei relativi importi indicati in citazione, che fungono da limite della pretesa attorea azionata in questa sede per il combinato disposto dell'art. 7 comma 2 c.g.c. e dell'art. 99 c.p.c. (anche se dalla corrispondenza con ARCEA risultano ulteriori DUP, dal 2005 in poi, e contributi corrisposti per il complessivo importo di € 107.327,24: cfr. Produzione del P.M., docc. 2 e 17). Peraltro, la sommatoria degli importi ottenuti in forza di tali domande indicati in citazione, diversamente da quanto affermato nella citazione stessa, ammonta non ad € 74.999,04, bensì al minore importo di € **70.854,94** (cfr. sopra, § 1.1.3).

6.1. In merito all' **ingiustizia del danno**, correttamente la Procura Regionale afferma che il *Omissis* era assoggettato al ***divieto di ottenere erogazioni pubbliche a titolo anche parzialmente gratuito*** di cui all'art.10, ultimo comma, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni, che fa divieto di ottenere contributi o finanziamenti per attività imprenditoriali a persone condannate per i delitti di cui all'art.51-bis c.p.p..

6.1.1. Infatti, c.d. "Codice antimafia" (d.lgs. n. 159/2011, il cui art. 120 abroga le disposizioni della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ed il cui art. 116 prevede che i richiami alle disposizioni abrogate da parte di leggi diverse, "ovunque presenti", si intendono riferiti al "Codice" medesimo):

a) fa divieto – alle *“persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo,”* una misura di prevenzione – di ottenere *“contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”* (art. 67, comma 1, lett. g, d.lgs. n.159/2011: in precedenza art. 10, comma 1, lett. f, l. n. 575/1965);

b) collega alla misura di prevenzione definitiva una decadenza automatica dai benefici predetti già concessi, in quanto prevede che *“il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazione, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”* (art. 67 comma 2 d. lgs. n. 159/2011: in precedenza art. 10, comma 2, l. n. 575/1965);

c) prevede che *“le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”* (art.67 comma 8 d. lgs. n. 159/2011; in precedenza art. 10, comma 5-ter, l. n. 575/1965, introdotto dall'art. 22-bis del d.l. n. 306/1992); in particolare, l'art. 51 comma 3-bis del c.p. fa riferimento ai *“procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli*

articoli (...) 416-bis (...) del codice penale”.

6.1.2. Tanto premesso in punto di diritto, nella concreta fattispecie sussistevano tutti i presupposti del divieto di ottenere i contributi in esame (a parte la decadenza dai benefici già concessi, nel caso concreto irrilevante) di cui all’art.67, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia, in precedenza cfr. art.10 l. n. 575/1965), in quanto:

a) il convenuto era stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (uno di quelli previsti dall’art.51, comma 3-bis c.p.p.) dalla Corte di appello di *Omissis* con sentenza irrevocabile fin dal 16.10.2000 (come sopra precisato sub § 1.1.2); dunque trovava applicazione il divieto di aiuti pubblici all’attività imprenditoriale di cui all’art. 67 comma 1 lett. g) d.lgs. 159/2011 (cfr. art.67, comma 8, d.lgs. 159/2011);

b) il convenuto aveva presentato all’ARCEA (tramite CAA) una serie ininterrotta di domande uniche di pagamento dal 2008 al 2020 (quelle indicate in citazione, sopra riportate al § 1.1.3) tutte successive alla predetta sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all’art.416 bis c.p..

6.2. Per concludere, deve evidenziarsi che, come già statuito con sentenza n. 212/2022 di questa Sezione giurisdizionale, il contributo in esame – pur avendo natura di aiuto all’agricoltura – non può ritenersi escluso dall’ambito applicativo dell’art. 67 d. lgs. n. 159/2011, che fa riferimento alle erogazioni di enti pubblici “per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, per i seguenti motivi.

6.2.1. Va anzitutto precisato che dalle domande uniche di pagamento (Produzione del P.M., docc. 2 e 17) risulta che l’aiuto in esame è stato concesso al *OMISSIS*:

a) come titolare dell'azienda *OMISSIS* (con relativa partita IVA *omissis*)

nelle domande presentate per le campagne agricole 2008, 2009, 2010, 2011, 2012);

b) in proprio, ma in qualità di titolare di partita IVA *omissis*, nelle domande presentate per le campagne agricole 2017, 2018, 2019, 2020;

c) senza partita IVA nelle domande presentate per le campagne agricole 2013, 2014, 2015 e 2016 (nei primi 3 anni dichiarando altresì, nel quadro K, di non avere partita IVA).

6.2.2. Orbene, l'art. 67 citato prevede il divieto di ottenere a contribuzioni pubbliche "per lo svolgimento di attività imprenditoriali" in senso lato, come svolgimento di attività produttiva in genere, e senza distinguere tra titolarità formale e svolgimento di fatto dell'attività di imprenditore; di talché, anche la titolarità di partita IVA (per lo svolgimento di attività produttive), se utilizzata ai fini della richiesta di aiuti pubblici, è sufficiente ai fini dell'assoggettamento al divieto dell'art. 67 d. lgs. n. 159/2011. Del resto, l'eventuale interpretazione restrittiva della disposizione in esame (che ancorasse il divieto di pubblici contributi allo svolgimento di fatto e/o alla titolarità formale di attività di impresa, anziché indifferentemente all'uno o all'altra), mal si concilierebbe con la *ratio* della disposizione, che tende a vietare la partecipazione ad attività produttive di soggetti pericolosi, a prescindere dal tipo di attività economica (lucrativa o non) svolta e dalla titolarità di requisiti formali (come il possesso di partita IVA); diversamente argomentando, sarebbe facile per tali soggetti ottenere contribuzioni assumendo la forma di soggetto giuridico non imprenditoriale o dichiarando di non essere in possesso di partita IVA pur svolgendo attività di impresa.

6.2.3. In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare che il divieto di ottenere contributi pubblici riguardi solo i condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso (o a misura di prevenzione) che svolgano *di fatto* attività imprenditoriale in senso stretto, tale attività non può essere negata nel caso concreto.

Infatti, premesso che la titolarità o meno di partita IVA è di per sé solo un indice presuntivo dello svolgimento di fatto dell'attività di impresa, attesa la divergenza tra la nozione civilistica e tributaria di imprenditore (Cass. civ. nn. 19237/2012, 8872/2017, 15021/2020), e premesso che – ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. – anche i coltivatori diretti di un fondo sono piccoli imprenditori, deve evidenziarsi che l'art.2082 c.c. qualifica “(...) imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Dunque, a caratterizzare l'attività di impresa è la “economicità” dell'attività (intesa come proporzione tra costi e ricavi), non lo scopo di lucro o la concreta sussistenza di un lucro, tanto è vero che anche le società cooperative sono imprenditori, anche se operino solo per i propri soci (Cass. civ. n. 6835/2014, n. 25478/2019), ed essendo sufficiente per configurare un'attività imprenditoriale anche un'attività che in atto non porti utili ma sia solo potenzialmente lucrativa (Cass. civ. n. 819/1989). Pertanto, per configurarsi una piccola impresa agricola è sufficiente solo l'economicità nel senso suddetto, oltre ovviamente all'organizzazione, intesa come combinazione di capitale e lavoro per la produzione di beni o servizi (Cass. civ. 6563/1980; anche il lavoro del solo imprenditore, Cass. civ. 8193/1997), anche se l'attività sia svolta con scarsi mezzi e in modo rudimentale (Cass. civ. n. 5589/1983, n. 1466/2019), ed oltre ovviamente alla

professionalità dell'attività, svolta in modo abituale e continuativo (Cass. civ. 1466/2019), anche se in modo non stabile (ad esempio un'attività stagionale: Cass. civ. n. 1051/1968) o in modo non esclusivo né prevalente (Cass. civ. n. 6395/1981).

Nella concreta fattispecie, risulta lo svolgimento di un'attività prevalentemente di allevamento di bestiame, su varie decine di ettari di terreno condotti come uso civico negli anni tra il 2008 ed il 2014, e su 58 are di terreno di proprietà negli anni dal 2015 in poi (cfr. le domande uniche di pagamento e le relative "schede di validazione" 2008/2020: Produzione del P.M., Doc. 2) con combinazione di capitale (terreno condotto o di proprietà) e lavoro (allevamento), la quale deve presumersi effettivamente svolta in modo abituale e continuativo (essendo stati richiesti ed ottenuti contributi per più di dodici anni, laddove se l'attività finanziata non fosse stata svolta nulla sarebbe spettato); né rileva l'entità del lucro e la vendita dei prodotti sul mercato, in quanto deve presumersi che comunque l'attività fosse svolta in modo economico, ovvero che fossero più che coperti i costi di gestione dell'impresa, grazie al non insignificante contributo pubblico ottenuto (complessivamente, negli anni contestati dal P.M., oltre 70.000 €, con una media da oltre 8.000 €/anno fino al 2014 compreso, 3-4.000 €/anno fino al 2017, 1.800 € nel 2018: cfr. sopra, § 1.1.3).

Pertanto, anche a voler prescindere dalla titolarità formale della qualifica formale di imprenditore e in specie dal possesso di partita IVA (che è comunque indice significativo della professionalità dell'attività svolta) deve presumersi che il convenuto svolgesse attività di piccola impresa.

6.3. In conclusione, attese la condanna del *Omissis* per associazione a delinquere di stampo mafioso (irrevocabile fin dal 2000), la natura

imprenditoriale in senso lato e in senso stretto dell'attività svolta, e quindi la conseguenziale applicabilità del prefato art. 67 D.Lgs. 159/2011, deve ritenersi che l'erogazione dei contributi all'agricoltura in esame sia illecita e sussista un ingiusto danno erariale.

7. Tale ingiusto danno è legato da adeguato **nesso causale** con la **condotta anti-giuridica** del convenuto. Egli, infatti, ha presentato domande di aiuto all'agricoltura tra il 2008 ed il 2020, sebbene condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, in violazione di precise norme di legge che gli facevano divieto di ottenere tale beneficio (art. 67 D.Lgs. 159/2011), ed ha dichiarato in tali domande che era a conoscenza delle condizioni legali per concessione degli aiuti all'agricoltura (e, nella dichiarazione del 2008, che non sussistevano cause legali di divieto del contributo) e che le dichiarazioni rese corrispondevano al vero "ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000"; quindi, grazie a tale condotta, ha consentito l'erogazione all'aiuto non dovuto (cfr. § 1.2.4 e docc. ivi citati).

8. In merito, poi, all' **elemento soggettivo** contestato dalla Procura (***dolo*** e in subordine ***colpa grave***), va evidenziato che:

a) nelle DUP presentate ad ARCEA dal 2008 al 2020, il *Omissis* ha richiesto gli aiuti pubblici dichiarando di essere a conoscenza delle norme nazionali che limitano la concedibilità degli aiuti (e, nella dichiarazione del 2008, dichiarando che non sussistevano cause legali di divieto del contributo); dichiarazioni – come si legge nelle DUP – di cui "sotto la propria responsabilità" egli attestava "la rispondenza al vero" "ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000" (il che presupponeva una precisa attenzione a ciò che si andava a dichiarare);

b) il *Omissis* era a perfetta conoscenza di essere stato condannato per associazione a delinquere in via definitiva fin dal 2020 (circostanza incontestata e comunque risultante anche dalla circostanza che la sentenza della Corte di appello risulta impugnata con ricorso in Cassazione rigettato il 16.10.2000);

c) chiunque, anche privo di specifica preparazione giuridica, ben sa (o può quanto meno sospettare) che nell'ordinamento i soggetti dichiarati pericolosi sono assoggettati a limiti legali nella concessione di denaro pubblico (anche senza conoscere nel dettaglio tali limiti e le leggi che li fissano); ovvero, anche ad un *quavis de populo* (tanto più il diretto interessato) non può avere almeno il dubbio che un condannato per mafia non possa aver titolo a ricevere contributi pubblici per svolgere attività di impresa.

Ciononostante, il *Omissis* presentava le DUP predette senza in alcun modo affrontare la questione dell'esistenza di limiti alla erogazione di aiuti (in violazione degli obblighi di dire il vero assunti con le domande stesse), e senza chiedere chiarimenti o rendere in altro modo noto all'amministrazione il suo stato di condannato per mafia, determinando l'erogazione indebita.

Alla luce di tali circostanze, ritiene il collegio che la condotta del *Omissis* comproui o una diretta conoscenza o quanto meno un mancato approfondimento di quali fossero le limitazioni legali alla concessione di contributi, in violazione degli obblighi assunti con le domande: e quindi comproui o l'intenzione o quanto meno l'accettazione del rischio di ottenere dazioni indebite, o un cosciente disinteresse per tale profilo. In altri termini, la condotta del *Omissis* manifesta o il dolo, inteso "quale volontaria e consapevole scelta di non osservare gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti dell'ente erogatore i benefici di derivazione comunitaria, tra i quali anzitutto la veritiera

e corretta rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio” (cfr. in tal senso Sez. giur. Calabria, sentenza n.114/2022); o, comunque, una colpa gravissima (che non consente l’esercizio del potere riduttivo) per l’assoluta superficialità manifestata nel richiedere benefici pubblici nonostante la misura di prevenzione, firmando altresì dichiarazioni fidejacenti senza porsi alcun problema sulla debenza o meno delle somme richieste.

9. Conclusivamente, sussistendo nella concreta fattispecie tutti i presupposti della responsabilità erariale previsti dalla legge (cfr. art. 81-82 R.D.2440/1923, art. 52 R.D. 1214/1934, art. 1 L.20/1994), la domanda attorea merita accoglimento ed il convenuto *OMISSIS* va **condannato** al pagamento del risarcimento del danno arrecato all’ARCEA, pari all’effettivo *importo dei contributi corrisposti* non spettanti (quelli richiesti dal convenuto con le DUP presentate dal 2008 al 2020), importo che va tuttavia liquidato in € 70.854,94 anziché nella maggior somma richiesta dal P.M. (euro 74.999,04, non consta come calcolati), maggiorato (trattandosi di debito di valore) della *rivalutazione monetaria* dalla data di ogni singolo pagamento indebito fino alla presente sentenza.

10. Sulla somma rivalutata così liquidata sono dovuti ex lege (art.1282 cod. civ.) gli **interessi legali** dalla data di pubblicazione della odierna sentenza al soddisfo.

11. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 5 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente

